

(N. 844)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
(SFORZA)

di concerto col **Ministro dell'Interno**
(SCELBA)

col **Ministro delle Finanze**
(VANONI)

e col **Ministro dei Trasporti**
(CORBELLINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 11 GENNAIO 1950

Esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano, conclusa a Roma il 9 novembre 1948 e relativo scambio di Note del 6 maggio 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 9 novembre 1948 è stata firmata a Roma una Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano, che si sottopone alla vostra approvazione.

Tale Convenzione, firmata in occasione della visita a Roma del Ministro degli Esteri austriaco Grüber, consiste in una Convenzione che assicura all'Austria delle facilitazioni di transito

intese ad agevolare le comunicazioni, attraverso la Val Pusteria, fra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale; facilitazioni che, senza incidere minimamente sulla sovranità italiana in Alto Adige semplificano le procedure doganali e di polizia per le persone e le merci in transito sul percorso stradale compreso fra il Passo del Brennero e quello di San Candido.

Tali facilitazioni eravamo tenuti a concedere all'Austria non solo in base all'articolo 3, lettera C dell'accordo De Gasperi-Grüber con-

cluso a Parigi il 5 settembre 1946, ma anche in forza del Trattato di pace che, all'articolo 10, ci impone di «assicurare la libertà di circolazione dei viaggiatori e delle merci tra il nord e l'est del Tirolo».

Con tale clausola gli autori del Trattato di Pace hanno inteso, evidentemente, ovviare agli inconvenienti segnalati da quegli ambienti austriaci che a Parigi sostenevano, tra l'altro che il confine al Brennero spezzava l'unità economica del Tirolo in quanto le comunicazioni fra Tirolo settentrionale e Tirolo orientale, in relazione alla configurazione orografica della regione, non sono agevoli che attraverso l'Alto Adige.

Orbene, con la Convenzione firmata a Roma

il 9 novembre, è stato adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 10 del Trattato di pace, ed è stato, al tempo stesso, assolto l'impegno che ci eravamo direttamente assunti a Parigi verso l'Austria.

Con successivo scambio di Note avvenuto a Roma il 6 maggio 1949 la Convenzione è stata messa in vigore di comune intesa, a titolo provvisorio, a partire dal 10 maggio 1949.

Onorevoli Senatori, venendo incontro a legittime esigenze economiche del Paese confinante abbiamo anche in questo campo perseguito una politica di buon vicinato e, al tempo stesso, fatto un passo avanti nell'eliminazione della «questione dell'Alto Adige» quale elemento di attrito fra i due Paesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvata la Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano conclusa a Roma il 9 novembre 1948 ed il relativo scambio di Note del 6 maggio 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e scambio di Note suddetti.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 10 maggio 1949.

ALLEGATO N. 1.

CONVENZIONE

tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano.

IL GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO, nell'intento di dare attuazione al paragrafo 3, lettera c) dell'Accordo italo-austriaco firmato a Parigi il 5 settembre 1946, per quanto concerne il transito stradale delle persone e delle merci, attraverso il territorio italiano, tra il Tirolo Settentrionale ed il Tirolo Orientale, hanno convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Le norme della presente Convenzione si riferiscono al transito stradale con autoveicoli dal Tirolo Settentrionale al Tirolo Orientale e viceversa lungo il seguente tassativo itinerario:

strada nazionale n. 12 dalla frontiera del Brennero (Brenner) a Fortezza (Franzensfeste) (km. 35);

raccordo che, partendo da Fortezza (Franzensfeste) e correndo in direzione ovest-est, congiunge la strada nazionale n. 12 alla strada nazionale n. 49 (km. 4);

strada nazionale n. 49 dal punto di congiunzione di questa col raccordo di cui sopra fino alla frontiera al valico stradale di Passo Drava (Sillian) Km. 66,3).

Ove il raccordo di cui sopra sia interrotto al transito sarà consentita una deviazione del percorso lungo le strade n. 12 e n. 49 fino al loro congiungimento a nord di Bressanone (Brixen).

Nessuna deviazione sarà ammessa ai percorsi come sopra indicati e gli autoveicoli e le persone ammesse al transito non potranno, salvo casi di forza maggiore o di ovvia necessità, sostare od allontanarsi dalla sede stradale.

Il tempo massimo accordato per il transito tra il posto di frontiera d'ingresso e quello d'uscita è fissato in ore quattro per le motociclette, in ore cinque per gli automobili e in ore sette per le autolinee e gli autocarri.

Ove, per causa di forza maggiore, dovesse rendersi inevitabile una sosta con un conseguente superamento del tempo massimo sopra previsto per il transito, gli interessati dovranno denunciare l'accaduto al primo posto di blocco stradale o alla stazione di polizia più vicina.

Della denuncia e della durata della sosta sarà fatta annotazione a cura degli organi di polizia sul foglio di transito di cui all'articolo 5 ed il tempo della sosta dimostratasi effettivamente necessaria alla ripresa del viaggio verrà calcolato in aggiunta al tempo massimo di transito.

I guasti la cui riparazione non sia attuabile rapidamente importano, a cura delle autorità italiane ma a spese del conducente e dei passeggeri, il rimorchio al valico di frontiera più vicino.

Art. 2.

Ai cittadini austriaci che hanno la residenza stabile nel territorio austriaco è consentito di avvalersi delle facilitazioni previste dalla presente Convenzione, sia per un solo transito di andata e ritorno, da richiedersi di volta in volta, sia per un numero illimitato di transiti da usufruire nel periodo massimo di un anno.

Nel primo caso le competenti autorità austriache comunicheranno preventivamente di volta in volta alle competenti autorità italiane, tramite le autorità di polizia di frontiera, i nominativi delle persone cui esse ritengono possano essere concesse le particolari facilitazioni previste dalla presente Convenzione.

Ciascun nominativo segnalato deve presentare all'autorità di polizia di frontiera italiana all'entrata il proprio passaporto austriaco valido sul quale, da parte dell'autorità di polizia di frontiera italiana, sarà apposto il « Visto si autorizza il transito attraverso la Val Pusteria per l'andata e ritorno da effettuarsi entro le quarantottore dall'ingresso in territorio italiano ».

Coloro, invece, i quali intendono usufruire della concessione annuale debbono richiedere, tramite le autorità austriache di sicurezza di prima istanza territorialmente competenti, ai Consolati italiani competenti per territorio il « Visto per il transito attraverso la Val Pusteria », che sarà concesso a giudizio insindacabile dell'autorità italiana. Detto visto, che ha la validità di un anno, sarà apposto gratuitamente sul passaporto.

Resta, comunque, fermo il diritto dell'autorità italiana di respingere in ogni tempo quanti dalla stessa siano ritenuti indesiderabili, dando comunicazione del diniego alle autorità austriache per il cui tramite è stata avanzata la richiesta del visto.

Art. 3.

Al transito facilitato sono ammesse:

le automobili immatricolate in Austria sia private che in servizio pubblico purchè con non più di cinque persone a bordo oltre l'autista;

le autovetture immatricolate in Austria in regolare servizio pubblico di linea (autolinee) per le quali gli esercenti abbiano ottenuto apposita concessione dal Ministero Italiano dei Trasporti (Ispettorato Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione) e le autovetture di trasporto collettivo (autobus) immatricolate in Austria per le quali venga richiesto, occasionalmente e non periodicamente, per il tramite delle autorità italiane di polizia di frontiera, una speciale autorizzazione con un preavviso di almeno cinque giorni;

gli autocarri immatricolati nel Tirolo, adibiti all'esclusivo trasporto di merci con non più di tre persone a bordo: l'autista, un meccanico ed il proprietario delle merci;

le motociclette senza carrozzetta immatricolate nel Tirolo purchè condotte dal proprietario di maggiore età, munito della concessione annuale mediante visto consolare in cui venga fatta espressa menzione del numero della targa della motocicletta.

Le autorità austriache da parte loro si impegnano ad inoltrare alle autorità italiane solo le domande dei motociclisti che abbiano serie ed effettive ragioni di carattere professionale al transito.

Sono comunque esclusi i motocicli di cilindrata inferiore ai 125 centimetri cubi.

Tutti gli autoveicoli su menzionati saranno ammessi al libero transito dietro semplice esibizione dei rispettivi documenti validi per la circolazione in Austria. Essi saranno esentati dal pagamento della tassa di circolazione stradale.

Per i conducenti di qualsiasi tipo di autoveicoli sarà sufficiente la regolare patente di guida rilasciata dalle competenti autorità austriache.

Art. 4.

Alle autovetture in servizio pubblico di linea (autolinee) accompagnate da scorta italiana saranno accordate dalle Autorità italiane speciali facilitazioni quali l'esonero per i passeggeri dal possesso del passaporto, purchè essi siano muniti della carta di identità austriaca.

Alla scorta dovrà essere riservato posto nell'autovettura.

Art. 5.

Gli autoveicoli, i bagagli e le merci saranno ammessi al transito facilitato purchè risulti che le persone che effettuano il transito (conducente, vettore o proprietario) hanno assunto verso la dogana austriaca l'obbligo di reintrodurli nel territorio austriaco e purchè lo stesso obbligo sia assunto verso la dogana italiana.

A questo scopo gli autoveicoli, i bagagli e le merci, per i quali sarà domandato il transito facilitato, dovranno essere descritti in un foglio di transito come dal modello di cui all'annesso contenente le suindicate obbligazioni, debitamente firmate. Nel foglio di transito verranno annotati anche i nominativi delle persone transitanti unitamente ai dati dei loro passaporti o, ove trattisi di autolinee, delle loro carte d'identità.

Il foglio di transito sarà presentato in quattro esemplari alla dogana austriaca di uscita. Su tutti e quattro gli esemplari la dogana austriaca annoterà l'esito dei controlli da essa eseguiti, i suggelli apposti e tutte le altre indicazioni necessarie per l'identificazione dell'autoveicolo, dei bagagli e delle merci. La dogana austriaca tratterrà il primo esemplare del foglio di transito e consegnerà gli altri tre esemplari alla persona che effettua il transito, che dovrà presentarli alla dogana italiana di entrata. Questa apporrà a sua volta sui tre esemplari del foglio di transito il risultato dei propri controlli, indicandovi la data e l'ora alla quale sarà stata accordata l'autorizzazione al transito. La dogana italiana di entrata tratterrà il secondo esemplare del foglio di transito e riconsegnerà il terzo ed il quarto esemplare alla persona che effettua il transito con l'incarico di presentare il terzo esemplare alla dogana italiana di uscita ed il quarto alla dogana austriaca di reingresso per i loro controlli.

Art. 6.

La dogana italiana di entrata si limiterà al riscontro esterno dei colli di bagaglio e di merci suggellati dalla dogana austriaca o da questa altrimenti identificati. Essa avrà facoltà di aggiungere i propri suggelli a quelli apposti dalla dogana austriaca e di verificare e suggellare i colli di bagaglio e di merci e dei ripostigli degli autoveicoli che la dogana austriaca non avesse suggellato. La dogana italiana di uscita si limiterà al riscontro esterno dei colli e dei suggelli

ed avrà facoltà di verificare i colli e i ripostigli non suggellati. Nessun diritto sarà riscosso dalla dogana italiana dei suggelli da essa apposti.

Le valute portate dai conducenti degli autoveicoli o dai viaggiatori, in precedenza all'importo ammesso in Italia alla importazione ed alla esportazione, verranno descritte nel foglio di transito.

Le macchine fotografiche portate dai conducenti degli autoveicoli o dai viaggiatori saranno poste sotto suggello ed annotate anch'esse sul foglio di transito.

Gli autoveicoli, i bagagli e le merci transitanti sul percorso indicato nell'articolo 1 saranno esenti da qualsiasi diritto di dogana, tassa od imposta tanto all'entrata nel territorio italiano che all'uscita dal territorio medesimo, come pure da ogni deposito di cauzione doganale.

Ad eccezione delle facilitazioni di cui sopra le persone, gli autoveicoli, i bagagli e le merci saranno soggetti, durante il transito, alle leggi italiane. Le autorità italiane potranno eseguire tutti gli accertamenti e i controlli richiesti per garantire l'osservanza della legge. Nel caso che questi accertamenti o controlli dovessero determinare una sosta di notevole durata, ne sarà fatta annotazione da parte delle Autorità italiane sul foglio di transito perchè ne sia tenuto conto in aggiunta al tempo massimo stabilito per il transito dall'articolo 1.

Ai conducenti ed ai viaggiatori sarà vietato, durante il percorso di transito, di prendere altri viaggiatori o lasciarne, di caricare o scaricare merci, bagagli od altri oggetti.

Art. 7.

Gli autocarri adibiti al trasporto di merci saranno ammessi al transito facilitato solo se accompagnati da scorta italiana a meno che non si tratti del trasporto di colli singolarmente suggellati dalla dogana austriaca o di furgoni chiusi che si prestino al suggellamento doganale. In questi casi gli autocarri potranno viaggiare senza scorta dopo che la dogana italiana avrà aggiunto i propri suggelli alle chiusure doganali austriache.

Gli autocarri che dovranno viaggiare sotto scorta saranno riuniti in convogli giornalieri che partiranno alle ore 9 ed alle ore 14 dei giorni feriali da ciascuno dei due posti di frontiera del Brennero (Brenner) e di Passo Drava (Sillian). Le scorte potranno prendere posto su qualsiasi veicolo del convoglio. Comunque alle scorte dovrà essere riservato un posto sul primo ed un posto sull'ultimo autoveicolo del convoglio ed a fianco del conducente.

Art. 8.

Le Autorità italiane avranno facoltà di adottare i controlli profilattici e le misure cautelative necessarie, quali la limitazione del traffico ed anche la sospensione, per fondati motivi di ordine sanitario quali il pericolo di contagio di malattie quarantenarie ai sensi e agli effetti dell'articolo 20 della Convenzione Sanitaria Internazionale per la Navigazione Aerea dell'Aja del 1933, modificata con la Convenzione di Washington del 1944.

Gli animali vivi, le materie greggie di origine animale ed i prodotti animali normalmente soggetti all'entrata in Italia a controllo veterinario, non saranno sottoposti a visita da parte dell'autorità veterinaria italiana, semprechè siano accompagnati da lasciapassare per bestiame o da certificato di origine, nei quali sia attestato, da parte della autorità veterinaria austriaca, che gli animali pro-

vengono da Comuni indenni da malattie infettive e sono immuni da infezioni e, per le materie prime ed i prodotti di origine animale, che questi provengono da bestiame sano.

Per il trasporto sul percorso di transito di piante vive o di loro parti non saranno richiesti certificati di origine o di sanità.

Art. 9.

Nessuna speciale assicurazione sarà richiesta per gli autoveicoli di qualsiasi sorta che, secondo la legge austriaca, sono assicurati per danni alle persone e alle cose dei terzi.

Il Governo federale austriaco si impegna ad emanare speciali disposizioni perchè le compagnie assicuratrici siano tenute a versare in Italia gli indennizzi dovuti per danni alle persone od alle cose dei terzi aventi la loro residenza in Italia, causati, durante il transito di cui alla presente Convenzione, da autoveicoli da esse assicurati.

La giurisdizione civile italiana sarà competente a giudicare per le controversie nate da fatti avvenuti durante il transito suddetto, qualunque possa essere la nazionalità e la residenza delle persone interessate alle controversie stesse, salvo che si tratti di controversie fra cittadini austriaci che hanno la residenza in Austria.

Art. 10.

La trasgressione di una qualsiasi delle norme contemplate negli articoli precedenti potrà portare all'immediata esclusione dal transito e all'annullamento del visto di transito alla persona od alle persone colpevoli della trasgressione, salva restando l'applicazione delle misure di polizia nonchè delle leggi penali e doganali. Dell'esclusione verrà data comunicazione alle autorità austriache competenti.

Quanto precede non limita la facoltà del Governo italiano di stabilire quelle misure e sanzioni non in contrasto con la presente convenzione che si ritenessero necessarie per la disciplina stradale lungo l'itinerario previsto per il transito facilitato.

Le Autorità di dogana e di polizia di frontiera dei due Paesi si presteranno reciproca assistenza per reprimere gli abusi cui dovessero dar luogo le agevolazioni di transito, sia comunicandosi le irregolarità rilevate sia cooperando per la identificazione e la punizione dei colpevoli e, nei limiti del possibile, per il recupero dei diritti dovuti.

Art. 11.

Le procedure di cui alla presente Convenzione si applicano anche ai cittadini italiani residenti in Austria.

Il Governo federale austriaco si impegna a concedere per l'uscita dal Tirolo Settentrionale e l'ingresso nel Tirolo Orientale e viceversa dei cittadini italiani in questione e dei loro autoveicoli nel traffico di transito ai sensi della presente Convenzione le stesse agevolazioni accordate ai cittadini austriaci ed agli autoveicoli austriaci.

Art. 12.

S'intendono esclusi dai benefici della presente Convenzione gli autoveicoli militari e gli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, agli agenti di Dogana o a qualsiasi altro corpo in uniforme.

Il Governo federale austriaco si impegna a che non vengano trasportate armi, munizioni ed esplosivi tassativamente esclusi dal transito facilitato. Unica eccezione ammessa è quella delle armi da caccia individuali e delle relative cartucce sotto sigillo doganale.

Art. 13.

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data che sarà fissata mediante scambio di note fra i due Governi.

La presente Convenzione è stipulata per un tempo indeterminato; essa potrà, tuttavia, essere denunciata con un preavviso di un anno, ma non prima di tre anni dalla sua entrata in vigore.

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a stipulare in tal caso, entro sei mesi dalla denuncia, una nuova Convenzione ai sensi del terzo paragrafo lettera c) dell'Accordo italo-austriaco del 5 settembre 1946.

Art. 14.

La presente Convenzione viene redatta in due testi; in lingua italiana ed in lingua tedesca. Entrambi i testi hanno uguale valore di autenticità.

FATTO a Roma, il 9 novembre 1948.

Per il Governo italiano

SFORZA.

Per il Governo federale austriaco

GRÜBER.

DURCHGANGSVERZEICHNIS - Foglio di transito

FÜR KRAFTFAHRZEUGE, GEPÄCK, WAREN UND PERSONEN WELCHE IM ERLEICHTERTEN DURCHGANGSVERKEHR VON NORD-TIROL NACH OST-TIROL ODER UMGEKEHRT ÜBER ITALIENISCHES STAATSGEBIET ZUGELASSEN SIND.

Per autoveicoli, bagagli, merci e persone ammessi al transito facilitato dal Tirolo settentrionale al Tirolo orientale o viceversa, attraverso il territorio italiano.

| BESCHREIBUNG DES KRAFTFAHRZEUGES - Descrizione dell'autoveicolo | | | | | | VERMERKE DES ÖSTERREICHISCHEN AUSTRITTSZOLLAMTES Attestazioni della Dogana Austriaca di uscita | |
|---|------------------------------|--------------------|--|---|-----------------------------------|--|--|
| ART DES KRAFTFAHRZEUGES Specie dell'Autoveicolo | FABRIKSMARKE Marca | TYPE tipo | GEWICHT Kg. peso | | | | |
| MOTOR NR. Motore N. | FAHRGESTELL NR. Telaio N. | WERT Valore | | | | | |
| Targa | EIGENTÜMER Proprietario | | | | | | |
| BESCHREIBUNG DER LADUNG - Descrizione del carico | | | | | | VERMERKE DES ITALIANISCHEN EINTRITTS ZOLLAMTES Attestazioni della Dogana italiana di entrata | |
| FÖRDL. ZAHL N. d'ordine | KOLLI - Colli | | | WARENBENENNUNG Descrizione delle merci | GEWICHT STÜCK Peso Pezzi | | ANMERKUNGEN (SIEHE AUCH RÜCK- SEITE) Avvertenze (Vedi anche a tergo) |
| | GATTUNG Qualità | ANZAHL Quantità | NUMMERN U. MARKEN Numeri e marche | | | | |
| | | | | | | | |
| PHOTOAPPARATE - Apparecchi fotografici JAGDWAFFEN UND MUNITION - Armi da caccia e munizioni DER UNTERZEICHNETE WOHNHAFT IN ERKLÄRT, DASS DAS KRAFTFAHRZEUG UND DIE WAREN AUS DEM ÖSTERREICHISCHEN ZOLLGEBIET ÜBER DAS ÖSTERREICHISCHE AUSTRITTSZOLLAMT AUSGEFÜHRT UND NOCH AM HEUTIGEN TAGE ÜBER DAS ÖSTERREICHISCHE EINTRITTSZOLLAMT WIEDEREINGEFÜHRT WERDEN. IN KENNTNIS DER FÜR DIE NICHTBEACHTUNG DER EINSCHLÄGIGEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN ANGEDROHTEN STRAFEN, VERPFLICHTET SICH DER UNTERZEICHNETE, DAS KRAFTFAHRZEUG UND DIE WAREN DEM ÖSTERREICHISCHEN WIEDEREINTRITTSZOLLAMT BINNENSTUNDEN IN UNVERÄNDERTEM ZUSTANDE ZU STELLEN. Il sottoscritto domiciliato a dichiara che l'autoveicolo e le merci suindicati escono dal territorio austriaco attraverso la dogana austriaca di e saranno reintrodotti oggi stesso nel territorio austriaco attraverso la dogana di Il sottoscritto si obbliga, sotto comminatoria delle pene stabilite dalla Legge, di presentare entro ore l'autoveicolo e le merci, nelle identiche condizioni accertate dalla dogana di uscita, alla dogana austriaca di reingresso di AM/li | | | | | | | |
| UNTERSCHRIFT - Firma | | | | | | | |

VERZEICHNIS DER BEFÖRDERTEN PERSONEN UND DER VON IHNEN MITGEFÜHRTEN ZAHLUNGSMITTEL
Elenco delle persone trasportate e delle valute che portano seco

| N.º | FAMILIEN-UND VORNAME Cognome e nome | NAME DES VATERS Paternità | WOHNSITZ Domicilio | PERSONALDOKUMENT Documento di riconoscimento | ZAHLUNGSMITTEL Valute |
|-----|--|------------------------------|-----------------------|---|--------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

Segue annotazioni TABELLA I.

BEMERKUNGEN - Annotazioni

WENN DER FÜR DIE BESCHREIBUNG DER LADUNG UND FÜR DAS VERZEICHNIS DER BEFÖR-
DERTEN PERSONEN UND DER MITGEFÜHRTEN ZAHLUNGSMITTEL VORGESEHENE RAUM NICHT
AUSREICHT, SIND DIE NOTWENDIGEN ANGABEN IN EINER LISTE ZU MACHEN, DIE IN VIERFACHER
AUSFERTIGUNG DEM DURCHGANSVERZEICHNISSE ANZUSCHLIESSEN IST.

Qualora lo spazio riservato alla descrizione delle persone, dei mezzi di pagamento, degli
autoveicoli, dei bagagli e delle merci non fosse sufficiente, le relative indicazioni saranno
fatte in una lista da allegarsi in quattro esemplari al foglio di transito.

ATTESTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE CHE DETERMINANO EVENTUALI SOSTE NEL PERCORSO

Vermerk der Umstände die eine Überschreitung der Maximalzeit verursachen.

.....
.....
.....

ANNOTAZIONI - Bemerkungen

QUALORA LO SPAZIO RISERVATO ALLA DESCRIZIONE DELLE PERSONE, DEI MEZZI DI PAGAMENTO, DEGLI AUTOVEICOLI, DEI BAGAGLI E DELLE MERCI NON FOSSE SUFFICIENTE, LE RELATIVE INDICAZIONI SARANNO FATTE IN UNA LISTA DA ALLEGARSI IN QUATTRO ESEMPLARI AL FOGLIO DI TRANSITO.

Wenn der für die Beschreibung der Ladung und für das Verzeichnis der beförderten Personen und der mitgeführten Zahlungsmittel vorgesehene Raum nicht ausreicht, sind die notwendigen Angaben in einer Liste zu machen die in vierfacher Ausfertigung dem Durchgangsverzeichnisse anzuschliessen ist.

FOGLIO DI TRANSITO - Durchgangsverzeichnis

PER AUTOVEICOLI, BAGAGLI, MERCI E PERSONE AMMESSI AL TRANSITO FACILITATO TRA IL TIROLO SETTENTRIONALE E QUELLO ORIENTALE O VICEVERSA ATTRAVERSO IL TERRITORIO ITALIANO.

Für Kraftfahrzeuge, Gepäck, Waren und Personen, welche im erleichterten Durchgangsverkehr von Nord-Tirol nach Ost-Tirol oder umgekehrt über italienisches Staatsgebiet zugelassen sind.

| | | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|---|
| DESCRIZIONE DELL'AUTOVEICOLO - Beschreibung des Kraftfahrzeuges | | | | | | ATTESTAZIONI DELLA DOGANA AUSTRIACA DI USCITA Vermerke des österreichischen Austritts-Zollamtes | |
| SPECIE DELL'AUTOVEICOLO Art des Kraftfahrzeuges | MARCA..... Fabrikmarke | TIPO..... Type | PESO..... Gewicht | | | | |
| | MOTORE N..... Motor Nr. | TELAIO N..... Fahrgestell Nr. | VALORE..... Wert | | | | |
| TARGA Kennzeichen des Kraftf | PROPRIETARIO Eigentümer | | | | | | |
| DESCRIZIONE DEL CARICO - Beschreibung der Ladung | | | | | | ATTESTAZIONI DELLA DOGANA ITALIANA DI ENTRATA Vermerke des italienischen Eintritts-Zollamtes | |
| N. D'ORDINE Fortif. Zahl | COLLI - Kollii | | | DENOMINAZIONE DELLE MERCI Warenbenennung | PESO PEZZI Gewicht Stück | | ANNOTAZIONI (Vedi anche a tergo) Ammerkungen (siehe auch Rück- seite) |
| | QUALITÀ Gattung | QUANTITÀ Anzahl. | NUMERI E MARCHE Nummern und Marken | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| APPARECCHI FOTOGRAFICI - Photoapparate ARMI DA CACCIA E MUNIZIONI - Jagdwaffen und Munition IL SOTTOSCRITTO DOMICILIATO A DICHIARA CHE L'AUTOVEICOLO E LE MERCI SUINDICATI ENTRANO NEL TERRI- TORIO ITALIANO PER IL VALICO DI PER USCIRNE OGGI STESSO PER IL VALICO DI IL SOTTOSCRITTO SI OBBLIGA, SOTTO COMMINATORIA DELLE PENE STABI- LITE DALLA LEGGE, DI PRESENTARLI ALLA DOGANA DI USCITA, NELLE IDEN- TICHE CONDIZIONI ACCERTATE DALLA DOGANA DI ENTRATA, ENTRO ORE DALLA PARTENZA. Der Unterzeichnete wohnhaft in erklärt, dass das Kraftfahrzeug und die Waren über das italienische Eintritts zollamt in das italienische Zollgebiet eingeführt und noch am heutigen Tage über das italienische Austrittszollamt wieder- ausgeführt werden. In Kenntnis der für die Nichtbeachtung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen angedrohten Strafen verpflichtet sich der Unterzeichnete, das Kraftfahrzeug und die Waren dem italienischen Wiederaustrittszollamte binnen Stunden in unverändertem Zustande zu stellen. LI/am <div style="text-align: right;"> FIRMA - Unterschrift </div> | | | | | | AUTORIZZATA LA PAR- TENZA ALLE ORE . . . Abfahrt bewilligt um . . Uhr | |

ELENCO DELLE PERSONE TRASPORTATE E DELLE VALUTE CHE PORTANO SECO
Verzeichnis der beförderten Personen und der von ihnen mitgeführten Zahlungsmittel

| | COGNOME E NOME Familien- und Vorname | PATERNITÀ Name der Vaters | DOMICILIO Wohnsitz | DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO Personaldokument | VALUTA Zahlungsmittel |
|----|---|------------------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

Segue annotazione TABELLA III

ATTESTAZIONI DELLE CIRCOSTANZE CHE DETERMINANO EVENTUALI SOSTE NEL PERCORSO.

Vermerk der Umstände die eine Ueberschreitung der Maximalzeit verursachen.

.....

ATTESTAZIONE DELLA DOGANA ITALIANA DI ENTRATA

VISTO ENTRARE NEL TERRITORIO DELLO STATO E VISTO PARTIRE ALLE ORE..... DEL.....

Il Capo Posto

Bestätigungen des italienischen Eintritts-Zollamtes

Gesehen beim Eintritt ins italienische Zollgebiet und bei der Abfahrt um.....

Uhr des.....

*Der Vorsteher
des Finanzwach-Postens*

ATTESTAZIONI DELLA DOGANA ITALIANA DI USCITA

VISTO ARRIVARE ALLE ORE..... DEL.....

VERIFICATO:

VALE PER L'USCITA DALLO STATO

Il Funzionario

VISTO USCIRE DALLO STATO

..... li

Il Capo Posto

Bestätigungen des italienischen Austritts-Zollamtes

Gesehen bei der Ankunft um..... Uhr des.....

Befund:

Giltig für den Austritt aus dem italienischen Zollgebiet

Der Zollbeamte

Gesehen beim Austritt

..... am

*Der Vorsteher
des Finanzwach-Postens*

ANNOTAZIONI - Bemerkungen

QUALORA LO SPAZIO RISERVATO ALLA DESCRIZIONE DELLE PERSONE, DEI MEZZI DI PAGAMENTO, DEGLI AUTOVEICOLI, DEI BAGAGLI E DELLE MERCI NON FOSSE SUFFICIENTE, LE RELATIVE INDICAZIONI SARANNO FATTE IN UNA LISTA DA ALLEGARSI IN QUATTRO ESEMPLARI AL FOGLIO DI TRANSITO.

Wenn der für Beschreibung der Ladung und für das Verzeichnis der beförderten Personen und der mitgeführten Zahlungsmittel vorgesehene Raum nicht ausreicht, sind die notwendigen Angaben in einer Liste zu machen die in vierfacher Ausfertigung dem Durchgangsverzeichnis anzuschliessen ist.

Segue TABELLA IV

DURCHGANGSVERZEICHNIS - Foglio di transito

FÜR KRAFTFAHRZEUGE, GEPÄCK, WAREN UND PERSONEN WELCHE IM ERLEICHTERTEN DURCHGANGSVERKEHR VON NORD-TIROL NACH OST-TIROL ODER UMGEKEHRT ÜBER ITALIENISCHES STAATSGEBIET ZUGELASSEN SIND.

Per autoveicoli, bagagli, merci e persone ammessi al transito facilitato dal Tirolo settentrionale al Tirolo orientale o viceversa, attraverso il territorio italiano.

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| BESCHREIBUNG DES KRAFTFAHRZEUGES - Descrizione dell'autoveicolo | | | | | VERMERKE DES ÖSTERREICHISCHEN AUSTRITTSZOLLAMTES Attestazioni della Dogana Austriaca di uscita | | |
| ART DES KRAFTFAHRZEUGES | FABRIKSMARKE | TYPE | GEWICHT KG | | | | |
| Specie dell'Autoveicolo | Marca | tipo | peso | | | | |
| MOTOR N° | FAHRGESTELL N° | WERT | | | | | |
| BESCHREIBUNG DER LADUNG - Descrizione del carico | | | | | VERMERKE DES ITALIANISCHEN EINSTRITTS ZOLLAMTES Attestazioni della Dogana italiana di entrata | | |
| FORTELF. ZAHL N. d'ordine | KOLLI - Colli | | | WARENBENENNUNG Beschreibung delle merci | | GEWICHT STÜCK Peso Pezzi | ANMERKUNGEN (SIEHE AUCH RÜCK- SEITE) Avvertenze (Vedi anche a tergo) |
| | GATTUNG Qualità | ANZAHL Quantità | NUMMERN U. MARKEN Numeri e marche | | | | |
| | | | | | | | |
| <p>PHOTOAPPARATE - Apparecchi fotografici</p> <p>JAGDWAFFEN UND MUNITION - Armi da caccia e munizioni</p> <p>DER UNTERZEICHNETE WOHNHAFT IN</p> <p>ERKLÄRT, DASS DAS KRAFTFAHRZEUG UND DIE WAREN AUS DEM ÖSTERREICHISCHEN ZOLLGEBIET ÜBER DAS ÖSTERREICHISCHE AUSTRITTSZOLLAMT</p> <p>AUSGEFÜHRT UND NOCH AM HEUTIGEN TAGE ÜBER DAS ÖSTERREICHISCHE EINTRITTSZOLLAMT WIEDEREINGEFÜHRT WERDEN.</p> <p>IN KENNTNIS DER FÜR DIE NICHTBEAUCHTUNG DER EINSCHLÄGIGEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN ANGEDROHTEN STRAFEN, VERPFLICHTET SICH DER UNTERZEICHNETE, DAS KRAFTFAHRZEUG UND DIE WAREN DEM ÖSTERREICHISCHEN WIEDEREINTRITTSZOLLAMT BINNEN</p> <p>STUNDEN IN UNVERÄNDERTEM ZUSTANDE ZU STELLEN.</p> <p>Il sottoscritto domiciliato a dichiara che l'autoveicolo e le merci suindicati escono dal territorio austriaco attraverso la dogana austriaca di e saranno reintrodotti oggi stesso nel territorio austriaco attraverso la dogana di</p> <p>Il sottoscritto si obbliga, sotto comminatoria delle pene stabilite dalla Legge, di presentare entro ore . . . l'autoveicolo e le merci, nelle identiche condizioni accertate dalla dogana di uscita, alla dogana austriaca di ingresso di</p> <p style="text-align: center;">. AM/hi</p> <p style="text-align: center;">UNTERSCHRIFT - Firma</p> <p style="text-align: center;">.....</p> | | | | | | | |
| ABFAHRT BEWILLIGT UM UHR Autorizzata la partenza alle ore | | | | | | | |

VERZEICHNIS DER BEFÖRDERTEN PERSONEN UND DER VON MITGEFÜHRTEN ZAHLUNGSMITTEL
 Elenco delle persone trasportate e delle valute che portano seco

| | FAMILIEN-UND VORNAME Cognome e nome | NAME DES VATERS Paternità | WOHNSTÄTTE Domicilio | PERSONALDOKUMENT Documento di riconoscimento | ZAHLUNGSMITTEL Valute |
|----|--|------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

Segue annotazioni TABELLA IV.

VERMERK DER UMSTÄNDE DIE EINE ÜBERSCHREITUNG DER MAXIMALZEIT VERURSACHEN

Attestazioni delle circostanze che determinano eventuali soste nel percorso.

.....
.....
.....

VERMERK DES ÖSTERREICHISCHEN EINTRITTSZOLLAMTES

GESEHEN BEI DER WIEDEREINFUHR AM UM UHR
BEFUND:

Der Zollbeamte

Attestazione della Dogana austriaca di reingresso

Visto alla reintroduzione alle del

Risultato della visita:

Il Funzionario della Dogana

BEMERKUNGEN - Annotazioni

WENN DER FÜR DIE BESCHREIBUNG DER LADUNG UND FÜR DAS VERZEICHNIS DER BEFÖR-
DERTEN PERSONEN UND DER MITGEFÜHRTEN ZAHLUNGSMITTEL VORGESEHENE RAUM NICHT
AUSREICHT, SIND DIE NOTWENDIGEN ANGABEN IN EINER LISTE ZU MACHEN, DIE IN VIER-
FACHER AUSFERTIGUNG DEM DURCHGANGSVERZEICHNISSE ANZUSCHLIESSEN IST.

Qualora lo spazio riservato alla descrizione delle persone, dei mezzi di pagamento, degli
autoveicoli, dei bagagli e delle merci non fosse sufficiente, le relative indicazioni saranno fatte
in una lista da allegarsi in quattro esemplari al foglio di transito.

ALLEGATO N. 2.

SCAMBIO DI NOTE

**fra l'Italia e l'Austria per l'entrata in vigore della Convenzione
per il regolamento del transito stradale, conclusa a Roma
il 9 novembre 1948.**

Roma, 6 maggio 1949.

Signor Ministro,

Ho l'onore di portare a conoscenza dell'E.V. che, in conformità delle intese intervenute tra codesta Legazione e questo Ministero con le Note Verbali n. 8251 del 29 aprile u. s. e n. 213 del 4 corrente, il Governo italiano ha deciso di stabilire al 10 maggio c. m. la data di entrata in vigore della Convenzione stipulata in Roma il 9 novembre 1948 tra il Governo Federale Austriaco ed il Governo Italiano, e regolante il transito stradale facilitato tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano.

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

F.to ZOPPI.

A Sua Eccellenza Johannes SCHWARZENBERG

Inviato Straordinario e

Ministro plenipotenziario d'Austria

ROMA

LEGATION D'AUTRICHE

N. 219-Res 4/9

Roma, 6 maggio 1949.

Signor Segretario Generale,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Nota n. Segr. Pol. 508 del 6 maggio, con cui Vostra Eccellenza mi ha cortesemente comunicato che, in conformità delle intese intervenute tra codesto Ministero e questa Legazione con le Note Verbali n. 8251 del 29 aprile u.s. e n. 213 del 4 corrente, il Governo italiano ha deciso di stabilire al 10 maggio c. m, la data di entrata in vigore della Convenzione stipulata in Roma il 9 novembre 1948 tra il Governo Italiano ed il Governo Federale Austriaco, e regolante il transito stradale facilitato tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano.

Mi è gradito confermare all'Eccellenza Vostra che il Governo Federale Austriaco concorda con la decisione presa dal Governo Italiano circa la data a partire dalla quale avrà applicazione la Convenzione di cui trattasi.

Accolga, Signor Segretario Generale, i sensi della mia alta considerazione.

F.to SCHWARZENBERG.

A Sua Eccellenza

il Ministro Conte Vittorio ZOPPI

*Segretario Generale del Ministero
degli Affari Esteri in*

ROMA